

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1083

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FENU, GHIRRA, TODDE

Disposizioni concernenti l'istituzione di zone franche montane in
Sardegna

Presentata l'11 aprile 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge istituisce la zona franca urbana nei comuni montani della regione Sardegna.

L'obiettivo perseguito è quello di ricreare condizioni favorevoli e attrattive per lo svolgimento delle attività economiche all'interno dei territori montani sardi, contrastando l'esodo delle attività imprenditoriali e sostenendo le dinamiche di ripopolamento e di sviluppo economico e occupazionale.

A tal fine, l'articolo 1 istituisce la zona franca urbana, denominata «zona franca montana», nei comuni montani della regione Sardegna, individuati con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su iniziativa del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sentita la regione Sardegna.

L'iniziativa concerne, in particolare, i comuni in cui oltre il 50 per cento della relativa superficie è posto a un'altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare, con una popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti nonché interessati da fenomeni di spopolamento.

L'articolo 2 individua i benefici fiscali e previdenziali riconosciuti alle imprese e ai professionisti che svolgono attività economiche nel territorio del comune inserito nella zona franca montana, per cinque periodi d'imposta decorrenti dalla data di entrata in vigore della disposizione.

In dettaglio, sono previste le seguenti agevolazioni:

l'esenzione dalle imposte sul reddito derivante dall'attività d'impresa o di lavoro autonomo svolta nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo d'imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al

reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca medesima;

l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca, nel limite di 200.000 euro per ciascun periodo d'imposta, riferito al valore della produzione netta;

l'esenzione dall'imposta municipale propria sugli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;

l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti *de minimis*, di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (regolamento generale), n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, e n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 3, infine, istituisce un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro annui dal 2023 al 2027 nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* per il perseguimento delle finalità della legge, individuando anche la relativa copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione delle zone franche montane in Sardegna)

1. Al fine di favorire le dinamiche di ripopolamento e di sviluppo economico e occupazionale delle aree di montagna site nel territorio della regione Sardegna, nei comuni montani aventi le caratteristiche di cui al comma 2 del presente articolo, è istituita la zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito denominata « zona franca montana ».

2. Ai fini dell'individuazione delle zone franche montane si considerano le aree particolarmente svantaggiate, relative ai territori dei comuni nei quali oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare, con una popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, o a porzioni di aree comunali densamente edificate, poste parimenti al di sopra di 500 metri sul livello del mare, con popolazione residente parimenti inferiore a 15.000 abitanti, e costituenti nuclei storicizzati dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico di tali aree con dati storici certi negli ultimi cinquanta anni.

3. Sulla base dei criteri di cui al comma 2, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentita la regione Sardegna, provvede all'individuazione delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone di esenzione e stabilisce i parametri per l'allocazione delle risorse.

Art. 2.

(Agevolazioni fiscali)

1. Le imprese che hanno la sede principale od operativa in un comune ubicato

all'interno di una zona franca montana individuata ai sensi dell'articolo 1, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quattro periodi d'imposta successivi, possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi fino a concorrenza, per ciascun periodo d'imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca montana;

b) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro sulle retribuzioni da lavoro dipendente;

c) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi tre periodi d'imposta, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta;

d) esenzione dall'imposta municipale propria relativa agli immobili commerciali siti nelle zone franche montane, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 spettano, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività economica all'interno della zona franca montana. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1 le imprese e i professionisti che avviano la propria attività economica all'interno della zona franca montana.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commis-

sione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4. Per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 2017, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un fondo per il finanziamento delle misure previste dalla medesima legge, con una dotazione di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0032670